



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

# **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 03.06.2015, pubblicata all'albo pretorio comunale dall'11.06.2015 al 26.06.2015 e divenuta esecutiva il 22.06.2015.
- Il presente regolamento, il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione, è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26.06.2015 all'11.07.2015 ai sensi dell'art.86 dello Statuto Comunale.

## **ART. 1**

### **Premesse**

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, mediante realizzazione di dehors stagionali e/o permanenti. L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini e agli operatori, di rivitalizzazione del contesto urbano, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

## **ART. 2**

### **Definizioni di dehors**

1. Per dehors si intende l'insieme delle strutture e dei manufatti mobili, o comunque facilmente rimovibili, di carattere temporaneo, posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.
2. Il dehors può essere aperto, con struttura semichiusa o chiusa.
3. Per aperto si intende lo spazio senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto.
4. Per struttura semichiusa o chiusa si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.
5. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare.
6. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 3 anni a far data dal rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

## **ART. 3**

### **Composizione dei dehors**

1. Gli elementi del dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
  - arredi di base: tavoli sedie, poltroncine e panche;
  - elementi complementari di copertura e riparo, in particolare: ombrelloni, tende a sbraccio, capanni, gazebo etc;Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:
  - elementi complementari per "Dehors aperto": copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile, dotata o meno di sostegni;
  - elementi complementari per "Dehors semichiuso": copertura amovibile con telaio a sostegni fissi e protezioni laterali e/o frontali;
  - elementi complementari per "Dehors chiuso": struttura chiusa rigida di tipo scatolare;
  - elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, etc.

## **ART. 4**

### **Ubicazione, dimensioni e caratteristiche**

1. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggior attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
2. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. Eventuali deroghe alle distanze minime previste potranno essere concesse, in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e di traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.
4. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, etc) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.
5. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza;
6. L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico limitato (Z.T.L.) ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.
7. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio al quale sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, strade di disimpegno di parcheggi, e qualsivoglia ambito per il quale sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsigli l'installazione. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici.
8. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

9. Sui materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista. Non è ammesso l'uso di pedane salvo nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche.
10. Le protezioni laterali e frontali rigide, nonché le strutture scatolari, devono essere trasparenti e devono auto portarsi; pertanto devono essere fissate al suolo pubblico senza interventi che comportino la demolizione dell'assetto del marciapiede. Le strutture di tipo scatolare non devono in nessun caso costituire aumento di volume, né aumento di superficie lorda di pavimento, ai sensi dei vigenti regolamenti urbanistici.
11. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
12. Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle proprie insegne d'esercizio.
13. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.
14. Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Per le coperture e le pareti perimetrali di tipo rigido devono essere utilizzati di norma materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile.

## **ART. 5**

### **Ambiti di valore storico e ambientale**

1. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 deve essere richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente nel caso di installazioni di dehors che non riguardano semplici arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 3. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l'installazione di dehors, con esclusione della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
2. Negli ambiti di valore storico e ambientale non sono consentite di norma tipologie di dehors a gazebo, con copertura a pagoda, a padiglione, a pergola. Eccezioni potranno essere valutate per casi particolari, adeguatamente motivati, previa acquisizione di tutti i necessari nulla-osta ed autorizzazioni;

## **ART. 6**

### **Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors**

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o permanente su suolo pubblico o asservito all'uso pubblico deve ottenere la preventiva concessione da parte dell'Amministrazione Comunale;
2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al precedente comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza all'Amministrazione comunale; i termini del procedimento sono fissati in 60 giorni per le occupazioni ordinarie ai quali si sommano i tempi previsti per l'ottenimento delle autorizzazioni/pareri da parte degli Enti preposti (Soprintendenza etc... ).
3. Le istanze devono essere presentate corredate della sottoelencata documentazione:
  - a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi; il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala adeguata, nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo, anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

d) campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;

e) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente;

f) autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti.

La documentazione di cui al punto b) va prodotta sia in duplice copia cartacea che mediante supporto informatico.

4. Il rilascio della concessione è soggetto al versamento della cauzione nella misura determinata dal dirigente competente in ragione dei costi di eventuale rimozione del manufatto, danni alla pavimentazione e rimessa in pristino del sito. La concessione va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.
5. Le istanze di installazione di dehors stagionali e permanenti saranno oggetto di istruttoria da parte dell'Ufficio Commercio il quale sottoporrà, per i rispettivi pareri di competenza, la pratica all'ufficio Edilizia Privata per gli aspetti urbanistici e di compatibilità paesaggistica e all'Ufficio Polizia Locale per gli aspetti di viabilità e sicurezza.

## **ART. 7**

### **Rinnovo concessione per dehors**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopo di che dovrà essere ripresentata la domanda.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o permanente, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

## **ART. 8**

### **Attività consentite**

1. L'area individuata dal dehors utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.
2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività.
3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
4. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchiature e da divertimento ed intrattenimento.

## **ART. 9**

### **Orario d'esercizio**

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

## **ART. 10**

### **Danni arrecati a terzi**

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale;
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per il recupero delle spese sostenute dal Comune potrà essere riscosso il corrispondente importo di cauzione versato, ferma la necessità del reintegro della medesima somma.

## **ART. 11**

### **Manutenzione del dehors**

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione ed il dehors in ordine ed in perfetto stato di decoro e di sicurezza, e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.
2. Non possono essere aggiunti, graticci di delimitazione.
3. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi di arredo non fissi e che causino situazioni non decorose o di insicurezza dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.
4. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors ed al ripristino dello stato dei luoghi originario.

## **ART. 12**

### **Sanzioni e misure ripristinatorie**

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.
2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura con adempimento di riscossione della cauzione versata all'atto rilascio della concessione. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.
4. Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della concessione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal Codice della strada in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni previste dalla normativa in materia.
5. Accertata la presenza abusiva, su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, di un dehors, qualora il proprietario richieda la regolarizzazione del manufatto abusivo, accertata la conformità ai requisiti tecnico/estetici di cui al presente regolamento, si procederà all'emissione della concessione, comprendente la sanatoria per il periodo non autorizzato, con la corresponsione di una indennità risarcitoria pari al doppio del valore dell'occupazione di suolo pubblico calcolato per il periodo accertato di occupazione abusiva, oltre al valore dell'occupazione di suolo pubblico per il periodo autorizzato in futuro.
6. Qualora il proprietario intenda rimuovere il manufatto abusivo verrà comunque richiesto il pagamento del valore dell'occupazione di suolo pubblico per il periodo di occupazione abusiva non autorizzata, oltre alla sanzione amministrativa di cui al precedente co.4.

## **ART. 13**

### **Revoca e sospensione della concessione**

1. La concessione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a) al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
  - b) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;

- c) causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;
  - d) nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 14.
2. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) gli elementi di arredo non ritirati e custoditi secondo le modalità previste dall'art. 12;
  - b) le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
  - c) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
  - d) nel caso di reiterazione delle violazioni indicate per la sospensione della concessione;
  - e) nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo art. 14.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

## **ART. 14**

### **Revoca e sospensione della concessione per motivi di interesse pubblico**

1. Oltre a quanto previsto ai precedenti art. 12 e art. 13, la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi di interesse pubblico, nei seguenti casi:
- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
  - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi e delle strutture, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture: i costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
  - c) Per altri motivi di rilevante interesse pubblico.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato



anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

## **ART. 15**

### **Rinuncia del concessionario alla concessione**

1. In caso di rinuncia della concessione da parte dell'operatore dovrà essere comunicata formale disdetta almeno 30 giorni prima della cessazione di utilizzo. Il titolare della concessione non avrà diritto alla restituzione dei canoni di occupazione di suolo pubblico già versati.

## **ART. 16**

### **Pagamento del canone**

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è temporanea ed è soggetta al canone di occupazione suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.
2. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel citato Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del COSAP.

## **ART. 17**

### **Pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati**

1. I dehors "chiusi" o "semichiusi" sono soggetti al pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati secondo il regolamento per l'applicazione della tariffa per la raccolta, trasporto, recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 19.12.2011.

## **ART. 18**

### **Deroghe**

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, con provvedimento adeguatamente motivato di concessione, previo parere degli Uffici e delle Commissioni competenti, adottare deroghe a quanto previsto dal presente Regolamento, in casi particolari ed eccezionali, relativamente alla ubicazione del dehors nell'ambito dello spazio pubblico o di uso pubblico interessato.
2. La richiesta motivata di deroga, che comunque deve rispettare le norme di legge, deve essere presentata contestualmente al progetto di installazione del dehors e verrà valutata a giudizio insindacabile della Giunta Comunale.

## **ART. 19**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
2. Tutte le installazioni già esistenti ed autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.
4. Si fa rimando al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del canone di occupazione suolo pubblico.